

# dossier

XIX Legislatura

gennaio 2023

## Finanziamento gestione e monitoraggio della politica agricola comune e introduzione di un meccanismo sanzionatorio

Atto del Governo n. 18



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR\_Bilancio

Nota di lettura n. 25



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

Verifica delle quantificazioni n. 26

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

PREMESSA .....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....	- 4 -
ARTICOLI 1-26.....	- 4 -



## INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

---

<b>Atto n.</b>	<b>18</b>
<b>Natura dell'atto:</b>	<b>Schema di decreto legislativo</b>
<b>Titolo breve:</b>	<b>Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune</b>
<b>Riferimento normativo:</b>	articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente

---

### PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Lo schema in esame è adottato sulla base dell'articolo 2 della legge di delegazione europea 2021<sup>1</sup> nel quale si delega il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012. Fra questi ultimi si segnala la previsione: di sanzioni penali (nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni), di sanzioni amministrative pecuniarie (di ammontare non superiore a 150.000 euro), di sanzioni amministrative e penali accessorie.

La relazione tecnica (AC 3208 della XVIII legislatura) della norma di delega rinvia alle considerazioni riguardanti agli effetti finanziari derivanti dalla legge n. 127/2021 nel suo insieme. Al riguardo, da una parte, si escludeva l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, dall'altra, si affermava come estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive potessero o meno

---

<sup>1</sup> Legge 4 agosto 2022, n. 127, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.

derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato – secondo la RT – che, nella quasi generalità dei casi, le leggi europee annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 26 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### ARTICOLI 1-26

**Le norme** introducono una serie di disposizioni, suddivise in otto capi relativi alla previsione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Per quanto riguarda le Disposizioni generali (Capo I), l'articolo 1 stabilisce l'oggetto, le definizioni utilizzate ed i soggetti attuatori, che chiariscono la portata del provvedimento. Gli Organismi pagatori sono individuati come soggetti che attuano le sanzioni previste.

In tema di condizionalità sociale (Capo II):

- si definisce l'ambito oggettivo di operatività sulla condizionalità sociale<sup>2</sup> (in conformità al regolamento (UE) 2021/2115), rimandando alle norme nazionali di attuazione delle direttive richiamate nell'allegato IV dello stesso regolamento (articolo 2);
- si disciplina la riduzione dei pagamenti sulla base di uno specifico meccanismo di calcolo delle sanzioni e si prevede una procedura di "ravvedimento operoso" (articolo 3).

Sulle sanzioni per la violazione delle regole previste per i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti e di sviluppo rurale nell'ambito del sistema integrato di gestione e controllo (Capo III):

- si definisce l'ambito di applicazione e si attribuiscono alle Autorità di gestione e agli Organismi Pagatori compiti di istruttoria ed applicazione delle riduzioni previste; viene inoltre chiarito che il sistema è applicato ai singoli interventi e non alle superfici; pertanto interventi differenti, incidenti sulla medesima superficie, sono soggetti, separatamente, ai diversi controlli e alle riduzioni ed esclusioni previste per i singoli interventi (articolo 4);
- si dispongono le riduzioni sugli aiuti o le misure di sostegno nelle ipotesi di tardiva presentazione delle domande (articolo 5) e si prevedono i criteri per determinare le somme da recuperare (articolo 6).

In tema di violazioni delle regole della condizionalità (Capo IV) si prevedono:

---

<sup>2</sup> La condizionalità sociale vincola la concessione dei pagamenti della Pac al rispetto di norme relative alle condizioni di lavoro e di impiego dei lavoratori agricoli, inclusa la salute e la sicurezza sul lavoro. In altre parole, le violazioni in materia di occupazione e legislazione sociale costituiscono una condizionalità per gli agricoltori beneficiari dei pagamenti diretti. In caso di violazioni, gli imprenditori agricoli perderanno del tutto o in parte le somme previste.

- sanzioni per il mancato rispetto delle regole di condizionalità rafforzata che si applicano ai beneficiari inadempienti dei pagamenti (articolo 7);
- principi e modalità sul calcolo delle sanzioni per il mancato rispetto della condizionalità rafforzata (articolo 8);
- disposizioni transitorie in materia di condizionalità per gli impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data (articolo 9).

In tema di violazione degli impegni per gli eco-schemi (Capo V), l'articolo 10 stabilisce disposizioni specifiche da applicarsi in caso di inosservanza degli impegni per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali.

Per quanto riguarda le la violazione di disposizioni specifiche in materia di sviluppo rurale (Capo VI) sono previste specifiche riduzioni od esclusioni (articoli 12-16), nonché disposizioni transitorie in materia di misure dello sviluppo rurale per impegni assunti precedentemente al 2023 e che continuano a permanere oltre quella data (articolo 17).

Per quanto concerne la violazione di disposizioni per il settore delle patate (Capo VII) è prevista una specifica disciplina sanzionatoria (articoli 18-24).

L'articolo 25, con disposizione finale, definisce i casi in cui è necessario stabilire disposizioni attuative con decreto ministeriale, nonché la sequenza di applicazione delle riduzioni. Infine, l'articolo 26, contenente la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Nella **relazione illustrativa** si evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame sia volto a disciplinare con norma nazionale quello che, sino al corrente anno, è stato disciplinato con normativa unionale (regolamento (UE) n. 1306/2013 e relativi atti delegati ed esecutivi) e non interferisce con l'ambito di applicazione della normativa nazionale concernente l'indebita percezione di finanziamenti unionali sanciti dalla legge 898/1986. Infatti, come riportato all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto legislativo, sono gli Organismi pagatori che continueranno ad applicare le sanzioni per inadempienze relative alle condizioni di ammissibilità degli aiuti. È da evidenziare che col termine "sanzione" (articolo 1, comma 2 dello schema in esame) si intende la riduzione od esclusione dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

L'Organismo pagatore svolge la funzione di gestione e controllo delle spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR ed è, a tal fine, riconosciuto dallo Stato membro dall'autorità competente designata a livello ministeriale. In Italia gli Organismi pagatori riconosciuti sono 11, di cui 9 operanti a livello regionale, 1 operante a livello nazionale in relazione a specifiche misure (esportazioni), e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) che, oltre a pagare gli aiuti per i regimi gestiti a livello nazionale, svolge il ruolo di Organismo pagatore per le regioni che ne sono prive. Al riguardo, si ricorda che l'AGEA è inclusa nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ("elenco ISTAT").

**La relazione tecnica** afferma che si tratta di una normativa ordinamentale, la cui emanazione si rende necessaria in quanto attuazione di normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116), che sarà applicata dagli Organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della Politica Agricola Comune e, pertanto, non si prefigurano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione,** la relazione tecnica evidenzia che le disposizioni contengono una normativa di carattere ordinamentale, la cui emanazione si rende necessaria in quanto attuazione di normativa unionale (regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116), che sarà applicata dagli Organismi pagatori italiani nell'esercizio del loro ruolo istituzionale di soggetti responsabili della gestione e del controllo dei pagamenti della Politica Agricola Comune e, pertanto, non si prefigurano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità delle disposizioni, non si formulano quindi osservazioni.

**In merito ai profili di copertura finanziaria,** si fa presente che l'articolo 26 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, da un punto di vista meramente formale, non si hanno osservazioni da formulare.